Allegato 4 “Schema di Convenzione con l’Associazione del Terzo Settore”

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER SERVIZI DI INCENTIVAZIONE ALL’ADOZIONE DEI CANI RINVENUTI RANDAGI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_del mese di\_\_\_\_\_

**TRA**

L’Unione Montana Comuni Mugello (di seguito Unione) con sede in Borgo San Lorenzo, via P. Togliatti 45 CAP 50032 Codice Fiscale/PIVA 06207690485, rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale agisce nel presenta atto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ed in rappresentanza dell’ente,

**E**

L’Associazione denominata Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Associazione), Sezione Provinciale di Firenze codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione stessa;

**PREMESSO**

• che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

• che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

• che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

• che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

• che l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

• che con Delibera di Giunta n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_su proposta del Dirigente del Servizio Affari Generali è stata espressa la volontà dell’amministrazione di rivolgersi a soggetti del Terzo Settore per l’espletamento delle attività meglio descritte al successivo punto 1;

• che con la citata delibera di Giunta n. del \_\_\_\_\_\_\_ è stato fissato in € 7.000,00 il budget annuale massimo di rimborso spese da riconoscere al Soggetto del terzo Settore individuato a seguito di procedura comparativa ex. D.Lgs 117/2017, da corrispondersi da parte dei Comuni che hanno conferito all’Unione Montana dei Comuni del Mugello la Funzione Fondamentale Polizia Locale e Amministrativa;

* che l’Associazione convenzionata, possiede i requisiti di moralità professionale e adeguatezza, con iscrizione all’apposito registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Atto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numero iscrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che opera attivamente sul territorio, dotata di esperienza e di adeguata organizzazione, che secondo le proprie previsioni statutarie si propone, tra gli altri scopi, quello di promuovere e partecipare ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali, culturali a tutela e salvaguardia degli animali;
* che lo Statuto dell’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dal quale emergono le finalità animaliste, allegato e parte integrante alla presente convenzione, dovrà essere osservato da tutti i volontari nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
* che l’Associazione dispone di un proprio nucleo di Guardie zoofile composto da n. \_\_\_\_\_ associati;
* che l’attività oggetto della presente convenzione riveste interesse primario per la collettività;

Vista la Legge Regionale Toscana 20/10/2009 n° 59 – Norme per la tutela degli animali.

Tanto richiamato e premesso, l’Unione e l’Associazione convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, l’Unione si avvale dell’attività dell’Associazione denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e quindi affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, delle attività di incentivazione all’adozione dei cani rinvenuti randagi sul territorio dell’Unione Mugello nonché il supporto all’attività di vigilanza della Polizia Municipale dell’Unione Mugello circa l’osservanza delle norme relative alla protezione degli animali d’affezione.

Tali attività rivestono interesse per l’intera collettività, essendo volte anche a garantire la sicurezza stradale che potrebbe essere messa a repentaglio dalla presenza di cani liberi nelle strade, con potenziale pericolo per gli utenti.

**ART. 2 FINALITÀ**

Con il presente accordo l’Unione conferisce all’Associazione con finalità animaliste l’incarico di svolgere le attività di:

- incentivazione per l’adozione dei cani randagi, catturati dall’apposito Servizio Veterinaria della ASL Toscana Centro nei territori comunali sopra indicati per i quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario al quale restituire l’animale stesso e debbano essere perciò trasferiti al Canile Rifugio convenzionato, con il quale l’Ente ha una convenzione attiva, nonché nei casi in cui i cani già permangono nel Canile Rifugio in quanto difficilmente adottabili;

- vigilanza sull’osservanza delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

L’Unione e l’Associazione convengono che le attività sono svolte in favore della comunità locale e non costituiscono, né possono costituire, alcuna forma di lavoro e quindi di dipendenza dall’Amministrazione, anche in forma occasionale.

Gli operatori volontari effettuano le attività di collaborazione a titolo completamente gratuito e pertanto né ad essi né all’Associazione è dovuto alcun compenso diretto da parte dell’Unione.

**ART. 3 RESPONSABILI DEL PROGETTO**

Il referente del progetto per conto dell’Unione è il Comandante Pro tempore della Polizia Municipale Struttura Unica.

Per l’Associazione è responsabile del progetto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, all’atto della firma del presente atto il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

**ART. 4 IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE E SUE ATTIVITÀ’**

L’Associazione, informata dalla Polizia Municipale dell’Unione del Mugello o dal Servizio Veterinaria della ASL Toscana Centro della presenza nel canile sanitario di un cane rinvenuto vagante sul territorio dei Comuni suddetti e per il quale non è possibile risalire al legittimo proprietario ai fini della sua restituzione, dovrà attivarsi per intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché il cane stesso possa essere adottato da soggetti idonei. Tali attività di incentivazione all’adozione dovranno essere intraprese anche nel caso in cui il cane sia già transitato nel canile rifugio, dopo il periodo di osservazione e profilassi sanitaria di cui all’art. 31 comma 2 della Legge Regionale Toscana 20/10/2009 n°59.

A tal fine l’Associazione si impegna a:

* verificare l’idoneità all’adozione dei cani da parte delle persone interessate, anche sulla base delle caratteristiche dei cani stessi, e fornire le informazioni necessarie a un corretto mantenimento degli animali;
* pubblicizzare con modalità ritenute idonee, anche tramite il proprio sito web, le schede identificative dei cani, al fine di informare il più vasto numero di soggetti potenzialmente interessati alla possibilità di adozione;
* verificare, successivamente all’adozione, le condizioni di mantenimento dei cani da parte dei soggetti adottanti;
* prestare particolare attenzione e incentivare le adozioni dei cani già transitati al Canile Rifugio di Firenze i quali hanno un basso indice di adottabilità.

Nel caso in cui non sia stato individuato un soggetto adottante, ciascun cane presente nel canile sanitario o nel canile rifugio potrà essere intestato all’Associazione che, pur acquisendone la titolarità, si impegna a proseguire le attività necessarie per la cessione a terzi, disponibili all’adozione. A tale scopo ciascun cane viene mantenuto dall’Associazione stessa ed incentiverà la cessione dei cani secondo la propria normativa.

La possibilità di far intestare i cani all’Associazione permane anche nel caso dei cani già in custodia presso il canile rifugio di Firenze.

L’Associazione, una volta acquisita la titolarità del cane, provvede all’aggiornamento dell’anagrafe canina regionale, a norma della LRT n.59/2009, informando il competente Servizio Veterinaria della ASL Toscana Centro, l’Unione Mugello ed il canile rifugio.

L’Associazione, inoltre, si impegna sempre in via prioritaria:

* a garantire, mediante il proprio Nucleo di Guardie zoofile, il supporto alla Polizia Municipale dell’Unione Mugello circa l’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme relative alla protezione degli animali d’affezione, garantendo il controllo del territorio dei Comuni conferenti all’Unione Mugello la Funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa, in adempimento a quanto previsto dalle normative e dai regolamenti generali e locali e nei limiti delle proprie competenze, relativamente al rispetto della tutela degli animali d’affezioni;
* a promuovere una adeguata informazione ai cittadini sul rispetto delle normative e sui corretti comportamenti da osservare per una adeguata cura degli animali e dell'ambiente;
* ad effettuare la verifica di segnalazioni e/o denunce relative alla cura e detenzione di animali;
* a collaborare con gli organi di Polizia Municipale, di Sanità Veterinaria e con il Canile Rifugio di Firenze, in caso di reciproca necessità;
* a partecipare, quando possibile, a manifestazioni ed iniziative promosse dall'Amministrazione dell’Ente per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione nella direzione di un corretto rapporto uomo/animali;
* a provvedere alla formazione delle guardie zoofile addette alle attività di cui ai precedenti punti;
* a redigere e sottoscrivere una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione, allegando una istanza di rimborso con la documentazione attestante le spese sostenute così come previsto dall'art. 56, comma 2° del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117, relative all’attività di vigilanza ed all’incentivo all’adozione;

Nello svolgimento delle attività sopra elencate, laddove necessario per assicurare il corretto e puntuale svolgimento del servizio, l’Associazione firmataria potrà avvalersi del supporto di altre articolazioni/sezioni della medesima Associazione presenti sul territorio, previa comunicazione da inoltrare al Comandante di struttura pro-tempore.

L’ Associazione firmataria resta in ogni caso l’unica referente del progetto, e ad essa faranno capo tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive inerenti la convenzione.

**ART. 5 IMPEGNO DELL’UNIONE**

L’Unione si impegna a collaborare affinché l'Associazione possa dare attuazione alle attività di cui al precedente articolo 4.

L’Unione si impegna altresì a garantire il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per lo svolgimento delle attività convenzionate, come meglio dettagliato nel successivo art. 8.

**ART. 6 PERSONALE VOLONTARIO**

Per l’esercizio delle attività convenzionate l’Associazione si avvarrà di persone (volontari) in possesso di idonea preparazione, competenza ed esperienza, il cui elenco, completo di dati anagrafici e recapiti telefonici, verrà comunicato al Responsabile del progetto di cui all’art. 3 della presente prima dell’inizio delle attività convenzionate e aggiornato tempestivamente in caso di variazioni, avendo cura di evidenziare tra i volontari medesimi quelli in possesso di qualifica di Guardia zoofile.

L’appartenenza all’Associazione, da comprovarsi eventualmente nel corso dell’esecuzione di tali attività, avverrà mediante esibizione della tessera di appartenenza.

**ART. 7 COORDINAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO**

Nell’esercizio delle attività elencate all’art. 4 della presente Convenzione è previsto un coordinamento tra volontari e personale dell’Unione, che verrà svolta dal Comandante della Struttura Unica di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni.

**ART. 8 RIMBORSI**

Il valore complessivo della presente convenzione è di € 21.000,00 con massimo di € 7.000,00 per ogni anno quale rimborso spese per le attività di cui all’articolo 4 della presente Convenzione.

L’importo è esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.

L’attività oggetto della presente convenzione non può essere in alcun modo remunerata.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio dell’Unione, quale recupero di spese effettivamente sostenute, gli oneri e spese di cui si fornisce di seguito un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo:

- spese generali di funzionamento delle singole Sezioni quali, a titolo esemplificativo, spese telefoniche, utenze acqua ed energia elettrica, canoni di affitto locali, cancelleria, acquisto consumabili per l’ufficio, purché supportate da idonea documentazione giustificativa e purché siano direttamente riferibili ed imputabili alle attività oggetto della presente convenzione;

- spese sostenute da parte dell’Associazione per i volontari quali, a titolo esemplificativo: oneri per la copertura assicurativa di cui all’art. 12 della presente Convenzione, acquisto vestiario, tesserini di riconoscimento o altre dotazioni personali comunque necessarie allo svolgimento delle attività convenzionate, previa idonea documentazione giustificativa di acquisto;

- spese sostenute dai volontari per lo svolgimento dei servizi in convenzione, con ciò ricomprendendo:

a) i rimborsi chilometrici dalla sede della Sezione sino al luogo dell’intervento, come da Tabelle ACI aggiornate per il periodo di riferimento, risultanti da apposita tabella riepilogativa da trasmettere a cura dell’Associazione; se debitamente motivate, previa autorizzazione del Comandante pro tempore della Polizia Municipale Struttura Unica, potranno altresì essere ammesse a rimborso le spese di viaggio sostenute dai volontari dalla propria residenza sino al luogo dell’intervento;

b) altre spese connesse quali, a titolo esemplificativo, pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc. da rendicontarsi tramite scontrino giustificativo;

c) spese per il vitto sostenute dai volontari, per i servizi eccedenti le n. 6 ore giornaliere, da rendicontarsi tramite scontrino giustificativo;

Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall’Associazione, riferibili a servizi oggetto della presente convenzione, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione e sino alla scadenza.

Potranno essere riconosciute, previa circostanziata richiesta da parte dell’Associazione debitamente controfirmata da parte del Comandante pro tempore della Polizia Municipale Struttura Unica, le spese per servizi svolti a favore dell’Unione nel periodo immediatamente precedente e nelle more della stipula della presente convenzione.

Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Le richieste di rimborso dovranno essere indirizzate alla Direzione Affari Generali di questo Ente con cadenza almeno trimestrale.

Le prestazioni oggetto del rimborso saranno documentate all'Ufficio Polizia Municipale Struttura Unica dell’Unione mediante "schede riassuntive" dei servizi svolti e dovranno essere corredate da documentazione attestante la richiesta e la motivazione dell’intervento, debitamente firmate dal Comandante della Polizia Municipale Pro tempore.

Le richieste di rimborso dovranno essere corredata dalla suddetta documentazione, nonché dai giustificativi relativi alle spese sostenute (scontrini, tagliandi, etc) e accompagnati da una puntuale relazione sulle attività svolte dall’Associazione nel periodo di riferimento.

Le richieste di rimborso dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell’Associazione ovvero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il quale attesta la veridicità delle dichiarazioni rese nonché dichiara che per le medesime spese non ha ricevuto altro contributo pubblico.

**ART. 9 VALIDITA’**

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione per i successivi tre anni, e comunque non oltre il 31/12/2024.

Allo scadere del predetto termine, viene espressamente escluso il tacito rinnovo.

Le parti concordano che possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo uc-ugello@postacert.toscana.it con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

**ART. 10 CONTROLLI**

L’Unione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, si riserva di verificare periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall’Associazione.

**ART. 11 VERIFICHE PERIODICHE**

A cadenza almeno annuale, i soggetti firmatari effettueranno reciproche verifiche sugli obblighi assunti e sulla rispondenza delle attività convenzionate rispetto ai bisogni della collettività, così come esplicitati all’art. 2 della presente convenzione.

**ART. 12 RESPONSABILITÀ**

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, la cui copia viene assunta agli atti del presente fascicolo.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell’Unione (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio relativamente al periodo di validità della presente convenzione, in quanto rimborso spese rientrante nei limiti massimi di € 7.000,00 annui di cui al precedente articolo 8.

Si precisa che il rimborso del premio assicurativo da parte dell’Unione vale per l’attività di incentivazione all’adozione e per il supporto all’attività di vigilanza, mentre invece nel caso in cui i volontari dell’Associazione dovessero intestarsi i cani e provvedere a stipulare le polizze che riterranno più opportune a seguito del relativo passaggio di proprietà, queste polizze saranno a loro esclusivo carico.

**ART.13 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Unione ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

Inoltre, l’Unione può risolvere la presente:

- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Unione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’Unione.

**ART.14 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Unione ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente sarà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

**ART.15 RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Unione ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART.16 SPESE CONTRATTUALI**

L’Unione e l’Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986) con eventuali spese a carico dell’Associazione.

L’Unione e l’Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**per l’Unione Montana Comuni Mugello**

Firmato Il Dirigente

**per l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Firmato Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_